

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
UNIVERSITÀ DI TRENTO

79

LA COOPERATIVA-S.R.L.
TRA LEGGE E AUTONOMIA STATUTARIA

a cura di
EMANUELE CUSA



CEDAM

CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI

2008

LE POSIZIONI SOGGETTIVE DEL SOCIO E LA PARTECIPAZIONE SOCIALE

Michele RONDINELLI <i>Gli obblighi sociali ulteriori al conferimento</i>	237
Elisabetta PEDERZINI <i>I diritti particolari</i>	271
Paolo BENAZZO <i>I diritti individuali di ispezione e controllo</i>	295
Alessandro BENUSSI <i>Lo scioglimento del rapporto sociale</i>	325
Marco SPERANZIN <i>La forma e il trasferimento della partecipazione sociale</i>	351

GLI ORGANI SOCIALI E I CONTROLLI ESTERNI

Giovanni PETROBONI <i>La collettività dei soci</i>	373
Pierpaolo MARANO <i>L'organo di amministrazione</i>	407
Francesco CASTELLI <i>L'organo di controllo</i>	445
Danilo GALLETTI <i>Il controllo giudiziario</i>	475
Sebastiano PATANÈ <i>La revisione cooperativa</i>	489

LE COOPERATIVE SPECIALI

Monica COSSU <i>La cooperativa artigiana</i>	505
Ilaria CAPELLI <i>La cooperativa impresa sociale</i>	539

LE COOPERATIVE TRA IMPRENDITORI

Mauro IENGO - Riccardo SABADINI <i>La cooperativa consortile</i>	573
Giacomo BOSI <i>La cooperativa come forma di coordinamento tra PMI nei distretti industriali</i>	589
Simonetta VEZZOSO <i>La cooperativa di fronte al diritto antitrust</i>	615

SPUNTI DI DIRITTO PROCESSUALE E TRIBUTARIO

Raffaella MURONI <i>Clausola compromissoria statutaria e rapporto mutualistico</i>	641
Alessandra MAGLIARO - Francesco MONTANARI <i>Il trattamento tributario</i>	671
Matteo Pierangelo NEGRINOTTI <i>Le cooperative e la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato</i>	705

nell'ambito del n. 1) dell'art. 2533, co. 1, c.c.

Di talché, coerentemente argomentando, sembra possibile dubitare della legittimità di ipotesi di esclusione statutaria del socio finanziatore, laddove la sua persona non rivesta un rilievo *ex se* sotto il profilo dell'organizzazione e della struttura dell'ente nel caso concreto, essendo la sua rilevanza esclusa in astratto dal legislatore, che, come visto, nessuna ipotesi di esclusione ha previsto in merito.

LA FORMA E IL TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE

Marco Speranzin

SOMMARIO: 1. *Il trasferimento di partecipazioni nella coop-s.r.l.: il problema* - 2. *Il significato del rinvio alle norme in tema di s.r.l.* - 3.1. *La rappresentazione delle partecipazioni sociali* - 3.2. *Quote e azioni di coop-s.r.l.* - 4. *La circolazione delle partecipazioni del socio cooperatore: forma del contratto e pubblicità* - 5. *L'autorizzazione degli amministratori e l'autonomia statutaria* - 6. *L'iscrizione nel libro dei soci e la pubblicità dell'elenco dei soci.*

1. *Il trasferimento di partecipazioni nella coop-s.r.l.: il problema*

Il codice civile non contempla una disciplina specifica della circolazione delle partecipazioni del socio cooperatore con riferimento alle imprese mutualistiche disciplinate, in via residuale, dalle norme sulla società a responsabilità limitata (v. gli artt. 2519, co. 2, e 2522, co. 2, c.c.).

Il legislatore si è infatti limitato a prevedere una norma (l'art. 2530 c.c.) di portata generale, ossia applicabile a tutte le cooperative a prescindere dal rinvio alle norme della s.p.a. o della s.r.l., e che regola gli effetti del trasferimento *inter vivos* nei confronti della società. In particolare tale disposizione disciplina le modalità di rilascio dell'autorizzazione al trasferimento, riservata all'organo amministrativo (rafforzando, rispetto al previgente art. 2523 c.c., la posizione dei soci partecipanti alla cessione nei confronti della società), e consente altresì di prevedere nello statuto una clausola che vieti il trasferimento delle partecipazioni (legittimando i soci all'esercizio del diritto di recesso a certe condizioni). Sotto altro profilo gli artt. 2521, co. 3, n. 4, e 2525 c.c. stabiliscono che il capitale sociale della cooperativa possa essere ripartito in quote o in azioni, non specificando quale sia la disciplina applicabile alle società in esame.

Tali disposizioni lasciano pertanto aperti, con riferimento alla coop-s.r.l., una pluralità di aspetti problematici, che principalmente possono essere riassunti nei seguenti termini: in primo luogo, se siano necessariamente applicabili ed entro quali limiti a tale società le disposizioni in tema di s.r.l., e quindi se le partecipazioni debbano essere rappresentate da quote o possano essere rappresentate anche da azioni, e quale sia la loro modalità di circolazione; in secondo luogo, se la previsione dell'autorizzazione al trasferimento affidata dalla legge all'organo amministrativo sia influenzata o meno dal richiamo alle norme della s.r.l., e quindi quali siano gli spazi per l'autonomia statutaria nella circolazione delle partecipazioni dei soci cooperatori.

2. Il significato del rinvio alle norme in tema di s.r.l.

Secondo l'interpretazione più convincente il rinvio alla disciplina della s.r.l., contenuto negli artt. 2519, co. 2, e 2522, co. 2, c.c. per le cooperative con un numero non elevato di soci in conformità a quanto richiesto dalla legge delega¹, opera solo a condizione che manchi una disciplina nel titolo VI del libro V del codice civile e che tale rinvio risulti compatibile con le peculiarità dell'impresa mutualistica². In altre parole: il legislatore ha inteso consentire il rinvio

¹ Cfr. L'art. 5, co. 1, lett. g), l. 3 ottobre 2001, n. 366.

² G. BONFANTE, *sub art. 2526*, in G. COTTINO, G. BONFANTE, O. CAGNASSO, P. MONTALENTI (diretto da), *Il nuovo diritto societario. Commentario*, Bologna, 2004, p. 2493; M. MALTONI, *Il modello organizzativo delle società cooperative fra s.p.a. e s.r.l.*, in *Not.*, 2004, p. 647; A. BARTALENA, *sub art. 2519*, in G. PRESTI (a cura di), *Società cooperative*, in P. MARCHETTI, L.A. BIANCHI, F. GHEZZI, M. NOTARI (diretto da), *Commentario alla riforma delle società*, Milano, 2007, p. 92; P. MARANO, *Numero minimo di soci nella cooperativa e applicazione della disciplina su s.p.a. o s.r.l.*, in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE (diretto da), *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, vol. IV, Torino, 2007, p. 755; G. PETRELLI, *Le cooperative nella riforma del diritto societario. Analisi di alcuni aspetti controversi*, in AA.VV., *Studi e materiali in tema di riforma delle società cooperative*, Consiglio Nazionale del Notariato - Collana di studi, n. 20, Milano, 2005, p. 97 ss., secondo cui il limite dell'estensione previsione nel titolo dedicato alle cooperative, contenuto nel solo art. 2519, co. 1, c.c., non può che essere comune anche al secondo comma (e quindi alle coop-s.r.l.), per le specificità strutturali e funzionali del tipo cooperativo. Tale limite deve considerarsi (implicitamente e per le medesime ragioni) presente, insieme a quello della compatibilità, anche nell'art. 2522, co. 2, c.c., in quanto non avrebbe senso un trattamento diverso dal punto di vista dei rinvii per queste società: è stato infatti dimostrato che l'estensione, disposta dal legislatore, della disciplina di un istituto ad un altro istituto o corpo normativo richiede sempre un vaglio di compatibilità che tenga

o il richiamo alle norme³ del tipo s.r.l. per le cooperative con compagine sociale ristretta al fine di ampliarne gli spazi di autonomia statutaria⁴, ma solo qualora manchi un'espressa regolazione e le norme della società lucrativa risultino compatibili con l'ordinamento cooperativo; non ha invece inteso creare un nuovo tipo o un sottotipo di società cooperativa (la coop-s.r.l.), come emerge altresì dall'art. 2515 c.c., che non impone di integrare la denominazione sociale con l'indicazione del tipo di società lucrativa di riferimento.

La considerazione, ai fini dell'esame del tema in oggetto, è di rilevanza centrale: qualora, infatti, si ritenesse la cooperativa modellata dal richiamo alla s.r.l. un tipo o sottotipo di società⁵, distinta dalla coop-s.p.a. e caratterizzata dal richiamo diretto (senza alcun filtro) alle norme che individuano il tipo disciplinato dagli artt. 2462 ss. c.c., ne deriverebbe l'applicazione necessaria degli artt. 2468, 2469 e 2470 c.c. in quanto disposizioni imperative; da tale premessa conseguirebbe l'inderogabilità della rappresentazione della partecipazione cooperativa come quota, la necessità di osservare il procedimento di trasferimento della quota introdotto per la s.r.l. dalla l. 12 agosto 1993, n. 310, nonché

conto dell'ambito disciplinare in cui va applicato [cfr. G. ZANARONE, *Società a responsabilità limitata*, nel *Trattato Galgano*, vol. VIII, Padova, 1985, p. 173; di recente V. CARIELLO, *La disciplina «per derivazione» del sistema di amministrazione e controllo dualistico (disposizioni di richiamo e di rinvio nel nuovo diritto delle società per azioni non quotate)*, in *Riv. soc.*, 2005, p. 54 ss., ove riferimenti di dottrina e giurisprudenza]. In senso diverso, invece, con riferimento al giudizio di compatibilità per le s.r.l. dell'art. 2522, co. 2, c.c., v. P. BENAZZO, *I diritti individuali di ispezione e controllo*, in questo volume, secondo il quale in tale caso l'operatività della disciplina della società lucrativa è automatica. Cfr. sul tema anche le considerazioni di G. PRESTI, *Cooperative e modellismo giuridico*, in F. VELLA (a cura di), *Gli statuti delle imprese cooperative dopo la riforma del diritto societario*, Torino, 2004, p. 17, ove evidenziate le difficoltà poste dal rinvio in esame.

³ A stretto rigore il rinvio ad una norma si distingue dal mero richiamo ad una disposizione, in quanto nel primo caso la trasposizione ha ad oggetto la proposizione normativa, ossia la norma come risultato finale dell'attività di interpretazione, nel secondo caso la trasposizione si limita alla disposizione (cfr., anche per riferimenti, V. CARIELLO, *op. cit.*, p. 38, nt. 4; p. 58); la circostanza che gli artt. 2519, co. 2, e art. 2522, co. 2, c.c. prevedano un vero e proprio rinvio conferma dunque la necessità di tenere conto, nell'applicare la disciplina della società lucrativa, delle peculiarità dell'impresa mutualistica: cfr. la nt. precedente e *infra* nel testo.

⁴ A. ZOPPINI, *Le società cooperative disciplinate mediante il richiamo alle regole della società per azioni*, in *Riv. coop.*, 2004, p. 21 ss., secondo il quale il rinvio alle norme sulla s.r.l. è consentito solo nelle società dove il numero dei soci permette una negoziazione dei rapporti reciproci o che sono caratterizzate da un minor rilievo socio-economico.

⁵ Così pare invece A. BARTALENA, *op. cit.*, p. 97 ss.

l'applicazione, quale criterio risolutivo dei conflitti tra più acquirenti della medesima partecipazione, dell'art. 2470, co. 3, c.c.

Come si è detto la soluzione contraria a tale applicazione diretta appare preferibile, perché consente di tenere conto delle peculiarità della società cooperativa e ciò sia nel caso di applicazione delle norme della s.r.l. in virtù di una libera scelta dell'atto costitutivo (art. 2519, co. 2, c.c.), sia nel caso di applicazione necessaria alla luce del numero esiguo dei soci (art. 2522, co. 2, c.c.)⁶. Lo schema organizzativo della società lucrativa, come è stato efficacemente scritto, deve tenere conto, anche nel caso della s.r.l., dei due principi cardine del fenomeno cooperativo, ossia quello strutturale della variabilità del capitale sociale e (soprattutto) quello teleologico della mutualità⁷.

Con specifico riferimento al tema indagato, deve ulteriormente osservarsi che l'art. 2530 c.c. è una disposizione peculiare dell'impresa mutualistica, che (trà l'altro) evidenzia come la circolazione della partecipazione dei soci cooperatori (circolazione che di per sé ha carattere interindividuale) assume rilievo organizzativo in virtù della rilevanza del socio in funzione del perseguimento dello scopo mutualistico⁸. Le partecipazioni dei soci cooperatori, in virtù della loro caratterizzazione personalistica (attestata anche dalla norma sul trasferimento *mortis causa*, ossia dall'art. 2534 c.c.), sottostanno ad un regime di circolazione proprio, limitato dal vincolo legale dell'autorizzazione da parte degli amministratori, e tale disciplina costituisce un elemento essenziale della procedura di trasferimento⁹.

⁶ G. PETRELLI, *op. cit.*, p. 97 ss. Tale interpretazione non esclude ovviamente che si arrivi comunque al risultato di disciplinare il trasferimento delle partecipazioni della cooperativa alle medesime condizioni presupposte dall'applicazione diretta delle norme della s.r.l., ma solo quale esito dell'analisi dei punti menzionati: cfr. *infra*, §§ 3 ss.

⁷ A. PIRAS, in AA. VV., *Diritto commerciale*, Bologna, 2007, p. 360; cfr. anche F. TASSINARI, *Entrata e uscita dal modello organizzativo e clausole statutarie di chiusura*, in questo volume, che sottolinea come solo nelle società lucrative il modello organizzativo assuma rilievo tipologico, mentre nelle società mutualistiche è lo scopo ad assumere tale rilievo.

⁸ L. CALVOSA, *La circolazione della partecipazione cooperativa*, in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE (diretto da), *Il nuovo diritto delle società*. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, vol. IV, cit., p. 876; M.G. IOCCA, *sub art. 2530*, in A. MAFFEI ALBERTI (a cura di), *Il nuovo diritto delle società*, Padova, 2005, p. 2738. Per il rilievo dello scopo mutualistico sull'organizzazione della società in generale cfr. dopo la riforma P. MARANO, *op. cit.*, p. 744.

⁹ P. VERRUCOLI, *Cooperative*, in *Enc. dir.*, vol. X, Milano, 1962, p. 564; E. SIMONETTO, *La personalizzazione delle società, in particolare le cooperative*, in *Riv. soc.*, 1999, p. 1007.

L'art. 2530 c.c. rappresenta dunque una di quelle disposizioni che delineano il contenuto strutturale che caratterizza la cooperativa rendendo neutro, nei limiti che si vedranno nel prosieguo, l'eventuale cambiamento del rinvio alle disposizioni del tipo capitalistico di riferimento (s.p.a. o s.r.l.).

La conclusione raggiunta circa la peculiarità dell'ordinamento cooperativo in tema di trasferimento della posizione di socio impone in ogni caso un'indagine molto puntuale al fine di valutare quale sia la disciplina che risulta dall'applicazione congiunta dei corpi normativi con riferimento alla coop-s.r.l.

3.1. La rappresentazione delle partecipazioni sociali

L'art. 2530 c.c. è inserito in una sezione dal titolo «Delle quote e delle azioni» ed indica, sia nella rubrica che nel testo, le modalità di trasferimento *della quota o delle azioni*.

Si è dunque posto il dubbio se tale norma consenta la rappresentazione delle partecipazioni sociali, nella coop-s.r.l., sia come azioni sia come quote, oppure se il richiamo all'applicazione delle disposizioni della s.r.l. comporti, in forza dell'art. 2468 c.c., la necessaria rappresentazione della partecipazione come quota¹⁰.

Le considerazioni del precedente paragrafo depongono in via immediata a favore dell'accoglimento della prima tesi: gli artt. 2519, co. 2, e 2522, co. 2, c.c. stabiliscono la prevalenza della disciplina dell'ordinamento cooperativo su quella del tipo lucrativo applicabile in via residuale e legittimano l'applicazione della disciplina della s.r.l. solo in presenza di un vuoto normativo (e con il filtro della compatibilità). Orbene: poiché nel caso di specie vi sono più disposizioni che sono comuni a tutte le cooperative e che fanno riferimento sia alle quote sia alle azioni quali modalità di

¹⁰ Nel primo senso E. CUSA, *Partecipazioni sociali e capitale sociale nelle cooperative*, in corso di pubblicazione e consultato per cortesia dell'Autore. Nel secondo senso A.A. DOLMETTA, *Cooperative con «applicazione necessaria» della (compatibile) disciplina delle s.p.a. ex art. 2519 c.c. e struttura delle partecipazioni sociali*, in *Riv. soc.*, 2005, p. 200, perché altrimenti si violerebbe la norma imperativa dell'art. 2468 c.c.; A. BARTALENA, *op. cit.*, p. 100; nonché, pare, M. CAVANNA, *sub art. 2525*, in G. COTTINO, G. BONFANTE, O. CAGNASSO, P. MONTALENTI (diretto da), *Il nuovo diritto societario. Commentario*, cit., p. 2472. In senso dubitativo A. CHIEFFI, *sub art. 2525*, in G. PRESTI (a cura di), *Società cooperative*, cit., p. 185 ss.